

piego di sorgenti di radiazioni costituite da materie radioattive, *tenendo altresì conto delle particolari disposizioni di cui al punto 2.4 e delle modalità di applicazione di cui al paragrafo 3;*

(*Omissis*).

10. Modalità di comunicazione.

10.1. Per l'invio all'ANPA delle *comunicazioni previste nel presente allegato da parte delle amministrazioni di cui all'art. 29 del presente decreto, si utilizzano* i moduli riportati in appendice, con le relative modalità di compilazione, per quanto concerne i dati specificati nell'appendice stessa.

10.2. L'ANPA e le amministrazioni possono chiedere chiarimenti ed integrazioni relativamente alle informazioni richieste.

10.3. Le appendici possono essere modificate ai sensi dell'art. 153 del presente decreto».

Note all'art. 5:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, vedasi note alle premesse. Si riporta qui di seguito l'art. 4, comma 3, lettera *c*), del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«3. Inoltre, si intende per:

a) - b) (omissis);

c) persone del pubblico: individui della popolazione, esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti esposti in ragione della loro attività e gli individui durante l'esposizione di cui all'art. 2, comma 5, lettere a) e b).

— Si riporta qui di seguito l'art. 22, comma 3, del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«3. I detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche di cui *al comma 1 e di quelle per cui la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi* devono provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni della presa in carico e dello scarico delle stesse».

— Si riporta qui di seguito l'art. 27, comma 2-bis, lettera *d*), del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«2.bis. Il nulla osta di cui al comma 1 è, in particolare, richiesto per:

a) - c) (omissis);

d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica».

— Si riporta qui di seguito l'art. 69, comma 1, del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«1. Ferma restando l'applicazione delle norme speciali concernenti la tutela delle lavoratrici madri, le donne gestanti non possono svolgere attività in zone classificate o, *comunque, attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza».*

— Si riportano qui di seguito il testo degli articoli 127 e 128, comma 1, lettera *c*), del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 127. — 1. Le norme della presente sezione disciplinano le attività e le procedure di informazione della popolazione sulle misure di protezione sanitaria e sul comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica e si applicano alle situazioni di emergenza di cui alla sezione I del presente capo, nonché ai casi previsti all'art. 115-ter.

«Art. 128 (*Definizioni*). — 1. Ferme restando le definizioni di cui al capo II, ai fini dell'applicazione della presente sezione valgono le definizioni seguenti:

a) - b) (omissis);

c) piano di intervento: i piani di emergenza di cui alla sezione I del presente capo, ovvero i piani di cui alla legge 24 febbraio 1992 n. 225, che tengano conto delle situazioni previste all'art.115-ter.

— Si riporta qui di seguito l'allegato I-bis, paragrafo 4, lettera *c*), del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Allegato I-bis.

4. Livelli di azione:

a) - b) (omissis);

c) per i luoghi di lavoro di cui all'art. 10-bis, comma 1, lettere c) e d), il livello di azione per le persone del pubblico è fissato in 0,3 mSv/anno di dose efficace».

— Si riporta qui di seguito l'allegato IV, paragrafi 8.1, 11.1 e 11.2, del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

8.1. Fermo restando il rispetto del limite di cui al *paragrafo 7*, per gli individui della popolazione devono altresì essere rispettati in un anno solare i seguenti limiti di dose equivalente:

a) 15 mSv per il cristallino;

b) 50 mSv per la pelle, calcolato in media su 1 cm² di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta.

(*Omissis*).

11.1. Per la sorveglianza individuale dell'esposizione esterna si usa l'equivalente di dose personale Hp(d) *definito nel paragrafo 0.3.*

11.2. Per la sorveglianza dell'esposizione esterna nelle aree di lavoro e nell'ambiente si usano l'equivalente di dose ambientale H*(d) e l'equivalente di dose direzionale H'(d, Ω) *definiti nel paragrafo 0.3».*

— Si riporta la tabella n. 7 del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

Tabella IV.7

Dose efficace per esposizione di adulti a gas inerti

Nuclide	Tempo di dimezzamento	Dose efficace per unità di concentrazione integrata in aria (Sv giorno ⁻¹ / Bq m ⁻³)
Argon		
Ar-37	35,0 g	4,1 10 ⁻¹³
Ar-39	269 a	1,1 10 ⁻¹¹
Ar-41	1,83 h	5,3 10 ⁻⁹
KRYPTON		
Kr-74	11,5 m	4,5 10 ⁻⁹
Kr-76	14,8 h	1,6 10 ⁻⁹
Kr-77	74,7 m	3,9 10 ⁻⁹
Kr-79	1,46 g	9,7 10 ⁻¹⁰
Kr-81	2,10 10 ³ a	2,1 10 ⁻¹¹
Kr-83 m	1,83 h	2,1 10 ⁻¹³
Kr-85	10,7 a	2,2 10 ⁻¹¹
Kr-85 m	4,48 h	5,9 10 ⁻¹⁰
Kr-87	1,27 h	3,4 10 ⁻⁹
Kr-88	2,84 h	8,4 10 ⁻⁹
XENON		
Xe-120	40,0 m	1,5 10 ⁻⁹
Xe-121	40,1 m	7,5 10 ⁻⁹
Xe-122	20,1 h	1,9 10 ⁻¹⁰
Xe-123	2,08 h	2,4 10 ⁻⁹
Xe-125	17,0 h	9,3 10 ⁻¹⁰
Xe-127	36,4 g	9,7 10 ⁻¹⁰
Xe-129 m	8,0 g	8,1 10 ⁻¹¹
Xe-131 m	11,9 g	3,2 10 ⁻¹¹
Xe-133 m	2,19 g	1,1 10 ⁻¹⁰
Xe-133	5,24 g	1,2 10 ⁻¹⁰
Xe-135 m	15,3 m	1,6 10 ⁻⁹
Xe-135	9,10 h	9,6 10 ⁻¹⁰